COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Staff Comandante

Ufficio Informazioni Istituzionali

Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada

Ripassiamo il Codice della Strada.-

Locazione senza conducente. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

Art. 84. Locazione senza conducente.

Un veicolo è adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo in denaro, mette temporaneamente a disposizione del locatario il veicolo, per le esigenze di quest'ultimo.

Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t;

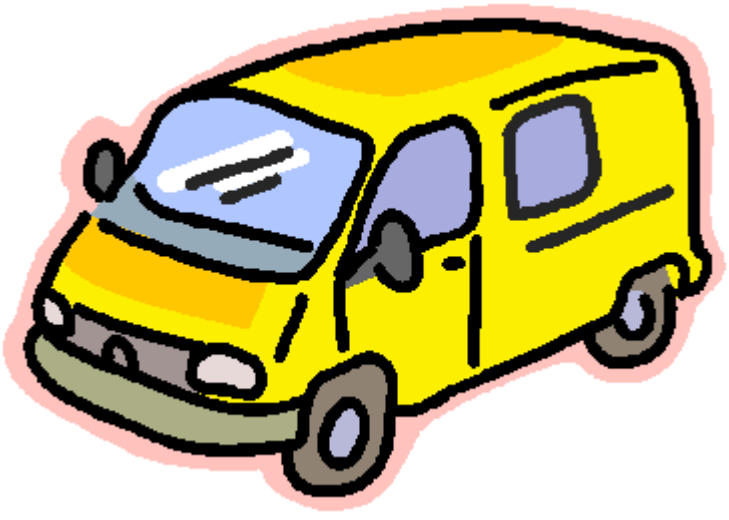

b) per trasporto di persone fino a nove posti (compreso il conducente) che il locatario può usare per conto proprio, nonché autocaravan, caravan ed i rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza e riporta l'indicazione dell'uso a cui il veicolo è destinato.

Non rientrano in tale categoria. le **auto di cortesia** messe a disposizione dei clienti da officine e autocarrozzerie durante la riparazione.

Nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, è ammessa l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede l'impresa locataria.

I veicoli così noleggiati possono essere usati per i trasporti internazionali escludendo i trasporti nazionali, quelli cioè che avvengono all'interno di uno stesso Stato.

Autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione ed i veicoli eccezionali, possono essere locati, senza conducente da impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori, ad altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, senza possibilità di sublocazione.

SANZIONI

Chi adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 422 a euro 1.697**, se trattasi di **autoveicoli o rimorchi**; da **euro 41 a euro 169 se trattasi di altri veicoli.**

Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.**

Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

Possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.

L'utenza si rivolge al vettore presso la sua sede, concordando la prestazione a tempo o a viaggio; i veicoli destinati al servizio di locazione con conducente **stazionano nelle rimesse**, a differenza dei taxi che stazionano negli appositi spazi comunali.

La carta di circolazione deve indicare l'uso del veicolo ed è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio che ne diventa parte integrante.

I veicoli recano la scritta **“Noleggio”** all’interno del parabrezza ed una targa inamovibile posteriore con la scritta **“NCC”**, lo stemma del Comune ed il numero progressivo di autorizzazione.

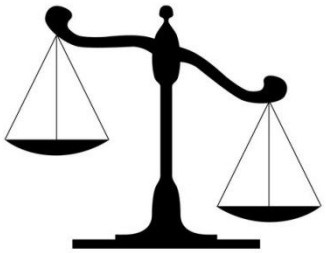

SANZIONI

Chi adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso o che pur munito di autorizzazione, senza ottemperare alle norme in vigore o alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 169 a euro 680 e se si tratta di autobus, da euro 422 a euro 1.697.** La violazione importa la sanzione amministrativa della **sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.**

Chi pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 84 a euro 332.** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione.**-